

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Franco Matera, Dott. Antonio Frittella, Dott. Andrea Zacchia, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto, dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 16 Settembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(56) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO TOTTI (Calciatore tesserato per la Società AS Roma Spa) e la SOCIETÀ AS ROMA Spa - (nota N°. 590/27pf10-11/SP/blp del 23.7.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale,
preso atto della istanza di differimento avanzata dalla difesa dei deferiti;
attesa la non opposizione della Procura federale;
rinvia a nuovo ruolo la discussione del presente procedimento;

(53) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) e la SOCIETÀ FC CANAVESE Srl - (nota N°. 525/1557pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

La Commissione disciplinare Nazionale,
rinvia la discussione del presente procedimento, alla riunione del 7.10.2010.

(51) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) STEFANO BENA (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) BORTOLO POZZI (Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) e la SOCIETÀ SPAL 1907 Spa - (nota N°. 527/1545pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

(54) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) STEFANO BENA (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) BORTOLO POZZI (Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) e la SOCIETÀ SPAL 1907 Spa - (nota N°. 519/1559pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale,
preliminarmente dispone la riunione dei procedimenti in epigrafe per ragioni di connessione soggettiva.

Con provvedimenti del 21.7.2010 la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione:

- Cesare Butelli, Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa, Stefano Bena, Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa e Bortolo Pozzi, Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa, tutti per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafi IV e V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale e delle ritenute IRPEF, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera per le stesse mensilità nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società Spal 1907 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna, i Sig.ri Cesare Butelli, Stefano Bena, Bortolo Pozzi e la Società Spal 1907 Spa, a mezzo del proprio difensore hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Cesare Butelli, Stefano Bena, Bortolo Pozzi e la Società Spal 1907 hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per i Sig.ri Cesare Butelli, Stefano Bena, Bortolo Pozzi, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 55 (cinquantacinque) per Cesare Butelli e Stefano Bena; commutazione in € 26.000,00 (Euro ventiseimila/00) di ammenda per il Sig. Bortolo Pozzi; pena base per la Società Spal 1907 Spa, sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 8.500,00 (Euro ottomilacinquecento/00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 55 (cinquantacinque) per i Sig.ri Cesare Butelli e Stefano Bena;
- ammenda di € 26.000,00 (ventiseimila/00) per il Sig. Bortolo Pozzi;
- ammenda di € 8.500,00 (Euro ottomilacinquecento/00) per la Società Spal 1907 Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(335) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JOSEPH DAYO OSHADOGAN (Calciatore svincolato) - (nota N. 8092/318pf09-10/SP/AM/ma del 20.5.2010).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 20 maggio 2010, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore Oshadogan Joseph Dayo, per rispondere della violazione di cui all'art.1, comma 1, del C.G.S. per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché della violazione dell'art. 30, commi 1-3-4, dello Statuto avendo omesso di richiedere l'autorizzazione ad adire le vie legali prima della proposizione dell'atto di querela in via ordinaria nei confronti di Raggi Maurizio, allenatore di II categoria, violando pertanto la clausola compromissoria.

Il procedimento trae origine dall'esposto presentato da Raggi Maurizio in data 5 febbraio 2009 e, sulla base della documentazione agli atti, emerge che il calciatore Oshadogan Joseph Dayo presentava in data 20 febbraio 2007, presso la Questura di Pisa, atto di querela in confronto di Raggi Maurizio, all'epoca dei fatti allenatore della Società Ternana Calcio, assumendo di essere stato destinatario di dichiarazioni ingiuriose pronunciate da costui in data 26 novembre 2006 ad una emittente televisiva locale (dichiarazione poi ripresa da organi di stampa a diffusione nazionale): in quella sede, richiesto di un commento sulla notizia della vittoria in giudizio del citato calciatore proprio contro la società Ternana, obbligata a reintegrarlo in prima squadra, Raggi aveva espresso giudizi derisori e considerazioni diffamatorie nei confronti di detto calciatore.

Sempre dai documenti agli atti risulta che:

- a seguito di sentenza del collegio arbitrale, il 9 febbraio 2007 era stata dichiarata la risoluzione del contratto fra Oshadogan e la Società Ternana Calcio;
- per la querela presentata il 20 febbraio 2007, Oshadogan non aveva richiesto alcuna autorizzazione al Consiglio Federale;
- in data 6 marzo 2007 era rilasciato dall'ufficio tesseramento della FIGC il certificato internazionale di trasferimento, richiesto dal citato calciatore per il suo passaggio alla società Widzew militante nella serie A polacca.

Con memoria difensiva trasmessa a mezzo fax il 17 luglio u.s., Oshadogan deduce, fra l'altro, che:

1) all'epoca della presentazione della querela non vi erano decisioni della Giustizia Sportiva, utilizzabili per il caso di specie;

2) all'epoca del lodo arbitrale la finestra del mercato trasferimenti si chiudeva il 31 gennaio 2007, sicché sin dall'11 febbraio 2007 richiese il rilascio del trasfert internazionale per poter essere tesserato dal Widzew Lodz, onde fuggire il pericolo di “saltare” la rimanente parte della stagione agonistica;

3) di aver presentato la querela solo in prossimità della scadenza del termine processuale (26 febbraio 2007) e solo dopo aver avuto assicurazioni che il chiesto trasferimento era stato accordato;

4) in definitiva, il 22 febbraio 2007 egli non era più tesserato con la Ternana Calcio, non poteva essere tesserato per altra compagine affiliata alla FIGC e, infine, aveva ricevuto assicurazioni circa l'avvenuto rilascio del certificato di trasferimento.

Sulla scorta di queste precisazioni Oshadogan sostiene di non aver violato l'art. 30 dello Statuto Federale, a nulla rilevando che il transfert sia stato materialmente rilasciato nella successiva data del 6 marzo 2007.

E' presente in rappresentanza di Oshadogan J. D. e su delega dell'Avv. Daniele Cocco del Foro di Pisa l'Avv. Stefano Vitale, il quale si riporta integralmente alla memoria difensiva in atti e, in via preliminare, evidenzia come la notizia del presunto illecito sia stata acquisita il 5 febbraio 2009, sicché l'indagine doveva essere portata a compimento entro la fine della stagione sportiva 2008/2009.

E' presente il rappresentante della Procura Federale, Avv. Lorenzo Giua, il quale precisa che per il caso in esame è stata acquisita ulteriore documentazione nel mese di settembre 2009 sicché, richiamando la precedente pronuncia della Sezione Unite della Corte di Giustizia Federale, osserva come i termini dell'indagine siano stati rispettati.

Per quanto concerne il merito, chiede l'applicazione della sanzione di mesi 6 di sospensione.

La Commissione Disciplinare Nazionale:

rilevato che con sentenza 9 febbraio 2007, il Collegio Arbitrale aveva dichiarato la risoluzione del contratto fra Oshadogan Joseph Dayo e la società Ternana Calcio;

riscontrato che la querela è stata presentata da Oshadogan il successivo 20 febbraio 2007;

accertato che nel periodo intercorso fra il 9 febbraio e il 20 febbraio 2007 Oshadogan non è stato tesserato per alcuna Società, per cui non è applicabile l'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC

P.Q.M.

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione, il che assorbe ogni questione pregiudiziale e di merito.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico ""

Pubblicato in Roma il 16 Settembre 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete